

Unione di comuni montani Valchiusella - Alice Superiore (Torino)

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO DELLA VALCHIUSELLA

L'anno **2021**, il giorno 10 del mese di **dicembre**, alle ore 18,50, presso la Sala Consiliare dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella, sito in Val di Chy, via Provinciale n. 10,

TRA GLI ENTI:

- Unione di Comuni Montani Valchiusella, rappresentato da Michele GEDDA, Presidente,
- Comune di **Brosso**, rappresentato da VIGLIERMO BRUSSO Anna Serafina, Sindaco,
- Comune di **Issiglio**, rappresentato da VIGNA Sergio Pier Antonio, Sindaco,
- Comune di **Rueglio**, rappresentato da LAFFAILLE Gabriella, Sindaco,
- Comune di **Traversella**, rappresentato da COLOMBATTO Renza, Sindaco,
- Comune di **Valchiusa**, rappresentato da GAIDO Giuseppe, Sindaco
- Comune di **Val di Chy**, rappresentato da GEDDA Michele, Sindaco,
- Comune di **Vidracco**, rappresentato da BERNINI Antonio, Sindaco,
- Comune di **Vistrorio**, rappresentato da RAVETTO ENRI Domenico, Sindaco,
-

PREMESSO CHE:

- L'Unione di Comuni Montani Valchiusella ed i Comuni facenti già parte della ex Comunità Montana Valchiusella, avvertono la necessità di un vigoroso stimolo, rivolto in primo luogo, ma non solo, all'imprenditoria locale ed a tutti gli operatori economici e produttivi presenti nel territorio, ai fini di uno sviluppo complessivo ed equilibrato della Valchiusella;
- le stesse Amministrazioni di cui sopra ritengono opportuno, oltre che necessario, contribuire concretamente a tale sviluppo mediante una propria ed adeguata attività amministrativa da svolgere nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nelle materie e settori di seguito individuati e che sia di stimolo ed anche di promozione allo sfruttamento delle risorse umane, economiche e sociali che pur vi sono in abbondanza in Valchiusella, ma che non sono appieno utilizzate;
- le Amministrazioni aderenti concepiscono, in generale, il presente Accordo come uno strumento per la promozione dello sviluppo della Valchiusella anzitutto sotto il profilo turistico ed economico, ma anche ambientale, culturale, sportivo e sociale, sempre con riferimento alle effettive vocazioni comuni, ma anche a specifiche realtà territoriali, ma sempre in coerenza con le linee guida degli Enti aderenti, espresse anche con la sottoscrizione del presente Accordo.
- Visto l'art. 34 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

TUTTO CIO' PREMESSO E VISTO,

si conviene e si sottoscrive fra le Amministrazioni interessate e comparenti il seguente Accordo di Programma:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2 – OGGETTO

Il presente Accordo di Programma, sempre concepito nell'ambito delle competenze e dei compiti istituzionali degli Enti sottoscrittori, mira a favorire uno sviluppo coordinato ed equilibrato del territorio, a rafforzare la sua capacità di competere con altre realtà economiche ed a valorizzare le sue risorse, vocazioni e potenzialità, proponendosi anche come volano di stimolo dell'imprenditorialità locale.

L'attività che sarà posta in essere dagli Enti aderenti, in attuazione del presente Accordo di Programma, consisterà nel dotare la Valchiusella di un realistico piano di sviluppo complessivo, promosso e finanziato dai Comuni aderenti.

Nella fase di predisposizione del Piano di Sviluppo della Valchiusella si dovrà tenere conto anche di quelle che sono le aspirazioni ed obiettivi comuni degli Enti aderenti e che vengono individuati:

- nel promuovere l'attività delle imprese legate al Territorio in generale;
- nell'organizzare manifestazioni turistiche, fieristiche, culturali, enogastronomiche, storiche, sportive e quant'altre siano collegate alla storia ed alla tradizione popolare;
- nel valorizzare i prodotti tipici agroalimentari ed artigianali del Territorio;
- nel realizzare, o di favorirne la realizzazione, di infrastrutture idonee al sostegno del turismo, anche in sinergia con le strategie degli operatori economici locali;
- nel promuovere la valorizzazione dei monumenti storici e delle opere d'arte presenti nel territorio e che possano contribuire a dare una propria specifica identità alla valle;
- nel promuovere sul territorio la creazione, il recupero, il potenziamento e la realizzazione di itinerari culturali, sportivi, naturalistici, di tutela dell'ambiente, o che, comunque, sono parte della memoria collettiva e popolare, anche a carattere religioso, promuovendone l'inserimento ed il collegamento ad analoghe realtà di più ampio respiro;
- nell'organizzare un "punto informativo itinerante" presso i vari Comuni, specialmente, ma non solo, in occasione di manifestazioni ed eventi, utilizzando il materiale illustrativo e tematico disponibile o da realizzare;
- nel promuovere il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali ed associative, di Enti vari ed, in generale, di tutti quei soggetti, anche privati, che intendono perseguire, anche se indirettamente, le finalità del presente Accordo di Programma, potenziando le proprie attività sul territorio;
- nel prevedere la valorizzazione delle strutture esistenti sul territorio, in generale, ma anche del patrimonio abitativo ed immobiliare, allo scopo di favorire le iniziative di interesse turistico o, comunque, di interesse economico o sociale, anche con specifici approfondimenti inseriti organicamente nel Piano di Sviluppo della Valle tutta;
- nel promuovere la maturazione di una coscienza del Territorio che superi i confini delle singole municipalità, in modo tale da favorire il benessere comune e complessivo della Valle;
- nell'organizzare e nel promuovere campagne pubblicitarie volte all'esaltazione della visibilità dei valori e del patrimonio complessivo del territorio;
- nel cercare la collaborazione con scuole, istituti, fondazioni ed enti pubblici in genere, anche posti al di fuori della Valchiusella, al fine della valorizzazione ulteriore del territorio dei Comuni aderenti e del Canavese in generale, anche con la sottoscrizione di apposite intese e/o convenzioni, coerentemente con le normative Statali e Regionali vigenti in materia di competenza degli Enti locali;
- nel dotare il territorio di centri di servizi comunitari, coordinati tra o con gli Enti in esso presenti, o comunque interessati all'iniziativa;
- nel porre in essere ulteriori iniziative specifiche e territorialmente delimitate, qualora venissero ritenute idealmente coerenti con il presente Accordo di Programma, pur non essendovi esplicitamente individuate ed elencate.

Oggetto del presente Accordo è, ancora, l'indicazione dell'Ente capofila, che viene individuato nell'Unione di Comuni Montani Valchiusella, che assume l'incarico di adottare tutti i provvedimenti necessari ai fini del conferimento dell'incarico professionale per la predisposizione del Piano di

Sviluppo della Valchiusella, per la sua successiva approvazione e per la contabilizzazione e riparto delle spese sostenute, nel rispetto della Legge e del presente Accordo.

Il Piano di Sviluppo, una volta predisposto sarà sottoposto all'approvazione dei Comuni e di altri eventuali Enti aderenti e, successivamente, del Consiglio dell'Unione.

Art. 3 – ADESIONE SUCCESSIVA DI ALTRI COMUNI ED ENTI PUBBLICI

Al presente Accordo possono presentare, all'Ente capofila, apposita domanda di adesione altri Comuni od Enti Pubblici interessati o che sono coinvolti per qualsivoglia motivo di legge o di competenza territoriale.

Successivamente, la domanda di adesione sarà esaminata dalla Conferenza dei Sindaci e dei Rappresentanti Legali degli altri Enti Pubblici aderenti, o loro delegati, la quale delibererà in merito, con almeno la maggioranza assoluta favorevole di tutti i Comuni ed Enti Pubblici che hanno già aderito al presente Accordo.

Alla domanda di adesione dovrà essere allegata copia autenticata del provvedimento dell'Organo dell'Ente richiedente che è competente per decidere l'adesione al presente Accordo di Programma.

La domanda di adesione sarà esaminata dalla Conferenza su citata entro trenta giorni dalla data di protocollo presso l'Ente capofila che, nei successivi quindici giorni, comunicherà all'Ente richiedente, tramite PEC o raccomandata postale, le decisioni assunte in merito dalla Conferenza medesima.

Art. 4 – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 4, il presente Accordo di programma è approvato, in via definitiva con atto del Presidente dell'Unione di Comuni Valchiusella, in qualità di Ente capofila, previa coerente decisione della Conferenza dei Sindaci e dei Rappresentanti delle altre eventuali Amministrazioni aderenti, che lo sottoscrivono, ed è pubblicato sul BUR della Regione Piemonte.

Art. 5 – ONERI FINANZIARI E RIPARTO TRA I SOGGETTI ADERENTI

Le spese generali necessarie per la gestione burocratico/amministrativa e tecnica dell'Accordo, assunte nella fase di predisposizione degli atti e provvedimenti finalizzati alla elaborazione ed approvazione del Piano di Sviluppo, sono a carico dei Comuni aderenti, i quali contribuiranno alle spese versando all'Ente capofila, una tantum, la somma forfettaria di € 200.00 cadauno, non appena sarà sottoscritto il presente Accordo.

Le spese relative agli incarichi professionali necessari per l'elaborazione del Piano di Sviluppo sono ripartite tra i Comuni aderenti nel seguente modo, concordemente stabilito:

- A) - € 8.000,00, oneri fiscali esclusi, a carico di ciascuno dei Comuni di Valchiusa e di Val di Chy;
- B) - la restante somma viene così ripartita tra i Comuni di Brosso, Issiglio, Rueglio, Traversella, Vidracco e Vistrorio:
 - B1) - una quota fissa di € 500,00 a carico di ciascun Comune;
 - B2) - una prima quota variabile calcolata in base alla popolazione residente in ciascun Comune al 31.12.2020, calcolata sull'80% della spesa complessiva, detratte le quote di cui ai precedenti punti A) e B1);
 - B3) - una seconda quota variabile calcolata in base all'estensione territoriale di ciascun Comune, calcolata sul 20% della spesa complessiva, detratte le quote di cui ai precedenti punti A), B1) e B2).

Premesso quanto sopra, si stabilisce che ogni Comune aderente versi all'Unione, in qualità di Ente Capofila, la somma a proprio carico risultante dall'applicazione del criterio testè indicato, nelle modalità e tempi appresso indicati.

Non appena l'Unione avrà quantificato la spesa derivante dall'affidamento dell'incarico professionale per la predisposizione del Piano di Sviluppo, il Presidente dell'Unione medesima comunicherà agli altri Enti aderenti la quota a loro carico ed i tempi per i versamenti conseguenti, chiedendo, nel contempo, l'impegno formale dei medesimi Enti e, se necessario, un versamento in acconto, proporzionato alla somma che eventualmente l'Unione dovrà versare anticipatamente al professionista incaricato.

Simile richiesta sarà fatta dal Presidente di altre anticipazioni eventualmente dovute, o per il saldo della spesa sostenuta.

Il mancato versamento delle quote e/o somme di cui al presente articolo, nei termini stabiliti e/o fissati anche da eventuali solleciti da parte dell'Ente capofila, significherà l'esclusione dall'Accordo, che dovrà, comunque, essere definitivamente sancita dalla Conferenza di cui al successivo art. 7.

Sono esenti dalle contribuzioni di cui sopra quegli Enti Pubblici aderenti che secondo la normativa attualmente in vigore, sia di legge, statutaria, o, regolamentare che s

Art. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DALL'ACCORDO

Ciascun Comune od Ente aderente può recedere dal presente Accordo, previa l'assunzione di valido e specifico provvedimento da parte dell'Organo competente, dandone comunicazione a tutti i soggetti associati, mediante PEC o raccomandata postale, almeno sei mesi prima ed avrà effetto, comunque, alla fine dell'anno solare in cui scadono i sei mesi di preavviso.

Con deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Rappresentanti Legali degli altri Enti Pubblici aderenti, assunta con una maggioranza favorevole di almeno il 51 per cento di tutti gli Enti aderenti, previa la verifica se sono stati rispettati o meno gli impegni, i termini e le modalità ai fini di un recesso valido, sarà sancito definitivamente il recesso o l'esclusione, quest'ultimo provvedimento adottabile nei confronti dei soggetti associati che non onorano gli impegni finanziari assunti o che non rispettano la tempistica di soddisfacimento degli stessi impegni, fissati dal presente Accordo di Programma.

Gli Enti recedenti od esclusi, sono comunque tenuti a corrispondere all'Ente capofila la quota a loro carico derivante dagli impegni finanziari assunti dall'Unione fino alla data del recesso od esclusione approvati dalla Conferenza di cui al successivo art. 7, specificando che sarà a cura dell'Ente capofila a riscuotere quanto eventualmente non versato, anche applicando le procedure previste dalle norme vigenti in materia di riscossione coattiva.

Art. 7 – LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI RAPPRESENTANTI LEGALI DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI ADERENTI - FUNZIONI

La Conferenza è costituita da tutti i Sindaci e da tutti i Rappresentanti Legali degli altri Enti Pubblici aderenti, o loro delegati, ed ha funzione consultiva, propositiva e, nei limiti di Legge e del presente Accordo, anche decisionale, nell'ambito delle scelte di sua competenza e relative alla formazione del Piano di Sviluppo della Valchiusella. La Conferenza è convocata dal Rappresentante legale dell'Ente capofila e sarà recapitata ai destinatari almeno dieci giorni prima della riunione, mediante PEC, raccomandata postale od altro mezzo avente data di ricezione certa, di regola due volte l'anno ed ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindaci e/o dei Rappresentanti Legali degli altri Enti Pubblici aderenti. L'avviso di convocazione deve altresì contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora fissata per la riunione.

Di regola le riunioni della Conferenza sono pubbliche e si svolgeranno presso locali messi a disposizione dell'Ente capofila o da altro soggetto associato, previo accordo, in questo ultimo caso, tra l'Ente capofila e l'Ente presso il quale si svolgerà la riunione.

Il Presidente della riunione della Conferenza nomina un Segretario verbalizzante, individuato tra i componenti presenti o preventivamente scelto tra i dipendenti di uno degli Enti aderenti, se disponibile, il quale provvede alla stesura del verbale della riunione su apposito registro.

Le riunioni della Conferenza sono valide se è presente almeno la maggioranza assoluta dei Sindaci e dei Rappresentanti Legali degli altri Enti Pubblici aderenti, o loro delegati, e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatta salva altra maggioranza prevista nel presente Accordo di Programma o dalla legge.

La Conferenza è presieduta dal Rappresentante dell'Ente capofila, mentre in caso di assenza la Conferenza eleggerà il Presidente all'inizio della seduta stessa, che sarà individuato tra i Sindaci ed i Rappresentanti di Enti presenti.

Art. 8 – DIRITTO DI VOTO IN SENO ALLA CONFERENZA

Ogni soggetto aderente ha diritto a un voto soltanto, a prescindere dalla popolazione, dalle dimensioni territoriali e dall'entità della contribuzione alle spese.

I Sindaci, in rappresentanza del Comune di appartenenza, possono delegare a partecipare alle riunioni della Conferenza, di cui all'articolo precedente, mediante delega scritta e sottoscritta, un componente della Giunta dei rispettivi Comuni, come pure i rappresentanti legali degli altri Enti Pubblici aderenti possono procedere ad analoghe deleghe, coerentemente con le regole e modalità previste da valide ed autonome norme, o dalla Legge.

Il Presidente della Conferenza non ha diritto di voto qualora sia già presente altro rappresentante dell'Ente di provenienza.

Art. 9 – COLLEGIO DI VIGILANZA ED ATTIVITA' DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 34, comma settimo, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono esercitati da un collegio costituito da tre membri eletti dalla Conferenza di cui all'art. 8 scelti nel proprio seno e lo presiede il più anziano di età. L'elezione avviene mediante l'indicazione di un solo nominativo e restano eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti prevale il più anziano di età.

Art. 10 – CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di Programma che non venga definita bonariamente, o comunque nei modi dallo stesso previsti, sarà sottoposta agli Organi e/o Organismi competenti in materia e previsti dalla vigente normativa.

Art. 11 – NORME FINALI E DURATA

Gli impegni di spesa e quant'altro non espressamente previsto dal presente Accordo, avverranno nel rispetto coerente del D.L gs. N. 267/2000 e di altre norme vigenti in materia.

La durata del presente Accordo di Programma è fissata in anni cinque, a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul BUR del Piemonte.

ENTI ADERENTI

FIRMA

UNIONE DI COMUNI MONTANI
VALCHIUSELLA

COMUNE DI BROSSO

COMUNE DI ISSIGLIO

COMUNE DI RUEGLIO

COMUNE DI TRAVERSELLA

COMUNE DI VALCHIUSA

COMUNE DI VAL DI CHY

COMUNE DI VDRACCO

COMUNE DI VISTRORIO
